



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



Direttore generale

Dott.ssa Teresa ROMEI

Area affari tecnici e negoziali

Dott. Matteo DI TRANI

Servizio gare e assicurazioni

Dott.ssa Filomena PERNA

LETTERA INVITO - DISCIPLINARE

Consultazione di mercato finalizzata all'affidamento diretto del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) per le esigenze dell'Università degli Studi di Foggia (S02_2023).

CIG: Z363B0476

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO.....	3
ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	4
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI alla consultazione E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE	4
4.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....	4
4.2. REQUISITI Speciali:.....	4
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE	4
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	5
ART. 5 - AVVALIMENTO	5
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.....	5
ART. 7 – CONTENUTO DELLE OFFERTE	6
ART. 8 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	6
ART. 9 - CRITERI di valutazione e selezione delle offerte	7
ART. 10 - COMUNICAZIONI, CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI.....	8
ART. 11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
ART. 12 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	9
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’Università di Foggia intende acquisire un servizio quinquennale di consulenza assicurativa (brokeraggio), finalizzata a individuare i prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nonché un servizio di assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e gestione dei contratti di assicurazione.

Il servizio sopra descritto sarà oggetto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., previa consultazione di mercato e valutazione delle offerte in base ai criteri definiti nella presente lettera di invito. Pertanto, con la lettera di invito a presentare offerta non viene indetta alcuna procedura di gara, ma si intende consultare più operatori qualificati al fine di individuare quello più idoneo al soddisfacimento del fabbisogno dell’Amministrazione.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio sono specificatamente descritte e dettagliate nel Capitolato Speciale.

L’affidamento ha durata quinquennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il presente documento disciplina le modalità e le forme per la presentazione delle offerte-preventivi e i criteri di valutazione delle stesse.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

Il compenso spettante al broker che risulterà affidatario del servizio non potrà superare il limite massimo del 9%, da applicarsi sui premi che l’Università corrisponderà alle Compagnie di assicurazione.

Pertanto, le imprese concorrenti nella determinazione dell’offerta devono tener conto dei suddetti limiti, pena l’esclusione dalla gara.

Il valore presunto dell’affidamento per l’intero quinquennio è stimato in € 38.130,38, imposte e tasse escluse, fatte salve le regolazioni premio quando dovute.

Tale stima è stata effettuata tenendo conto dell’ultimo contratto di brokeraggio assicurativo avuto con la società AON SpA e delle provvigioni che le compagnie assicurative hanno erogato al broker incaricato dall’Università di Foggia.

L’affidamento di cui trattasi non comporta, per l’Università, alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di assicurazione. Detto compenso è dato dalle provvigioni determinate in base alle percentuali di provvigione che saranno indicate in sede di offerta, fermi restando i limiti sopra indicati. Le stesse saranno applicate alle coperture che verranno stipulate, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere dettagliatamente di seguito descritti, per i quali restano vigenti le percentuali sottoindicate.

TABELLA CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE					
DESCRIZIONE	Compagnia assicuratrice	IMPORTO (al netto delle tasse)	ALIQUOTA PROVVISORIE E ANNUALE BROKER	IMPORTO PROVVISORIE ANNUA (salvo regolazioni)	Scadenza
Infortuni (generico)	UnipolSai Ass.ni	€15.785,37	7%	1.104,97	31.12.2026
All risk	Allianz Viva SpA	€ 29.803,32	7%	2.086,23	31.12.2026
RCT/RCO	Generali Italia SpA	€ 38.456,03	7%	2.691,92	31.12.2026
RC auto: Doblò	Sara Ass.ni SpA	€ 164,81	8,06%	13,28	31.12.2023
RC auto: Ducato	UnipolSai Ass.ni	€ 1044,23	6,94%	72,46	31.12.2023
RC auto: Volvo (Kasko)	Unipol Sai Ass.ni	€ 1119,82	6,94%	77,71	31.12.2023
RC auto: Volvo	Unipol Sai Ass.ni	€ 783,16	6,94%	54,35	31.12.2023
Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici della progettazione:	Lloyd’s Insurance Company S.A.	€ 21.787,50	7%	1.525,12	31.12.2026
Totale annuo		108.944,24		7.626,07	

--	--	--	--	--	--

Il valore meramente presuntivo dell'affidamento è stimato ai soli fini della determinazione della cauzione e dell'assegnazione del CIG e non è vincolante per l'Università, in quanto l'importo sarà determinato dal numero e dal valore del premio dei contratti assicurativi.

ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico della Procedura è individuato nel responsabile dell'Area Affari Tecnici e Negoziali nel Dott. Matteo Di Trani (tel. 0881.338464 – e-mail: matteo.ditrani@unifg.it).

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA CONSULTAZIONE E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, possono presentare offerta in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 (d'ora in poi "Codice"), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato presentare offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al soggetto che presenta offerta in raggruppamento o consorzio ordinario, di presentare offerta anche in forma individuale.

È vietato a chi presenta offerta in aggregazione di imprese di rete, di presentarla anche in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio presenta offerta; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. f) del Codice, da un'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete.

4.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono **esclusi** dalla presente procedura di affidamento gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La mancata accettazione e la violazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

4.2. REQUISITI SPECIALI:

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Gli operatori che intendono presentare offerta devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

- a) Iscrizione nel Registro imprese o Repertorio Economico amministrativo tenuti presso la CCIAA, (ovvero, in caso di operatore economico avente sede all'estero, l'iscrizione di uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza di cui all'art. 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016);
- b) Iscrizione nell'apposita sezione dedicata ai mediatori di assicurazioni o di riassicurazione, altresì denominati broker del Registro Unico degli Intermediari (RUI) istituito ai sensi del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni)

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Aver eseguito, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando, almeno un contratto avente ad oggetto servizi analoghi (intendendosi per servizi analoghi la gestione di portafogli assicurativi) per un ammontare complessivo non inferiore al 50% dei premi da intermediare.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, l'importo minimo complessivo del contratto di cui sopra potrà essere rapportato al periodo di attività;

I requisiti speciali devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta. Il mancato possesso o la perdita dei requisiti costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla procedura.

Per i consorzi, i raggruppamenti ed i Gruppi Europei d'Interesse Economico (GEIE) valgono le norme di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs 50/2016.

ART. 5 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità).

A tal fine il concorrente deve allegare, pena l'esclusione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che partecipa alla procedura, attestante il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- b) un documento, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, che attesti il possesso di tutte le condizioni generali di ammissibilità alla procedura di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016;
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con cui quest'ultima attesta di non partecipare alla procedura di aggiudicazione in proprio o raggruppata o consorziata con altri, di non essere operatore ausiliario di altri concorrenti e di non trovarsi in una situazione di controllo con altro operatore che partecipi alla medesima procedura;
- d) l'originale o la copia autentica del contratto con cui l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento. Nel caso in cui il concorrente e l'operatore ausiliario appartengano al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto può essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discende in modo inequivoco l'obbligo dell'operatore ausiliario di mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento;
- e) copia della certificazione di qualità richiesta al concorrente ove l'avvalimento riguardi i requisiti di capacità tecnica.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 89 del D. Lgs. 50/2016, **a pena di esclusione**, ciascuna impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento ad un solo concorrente e non è consentito che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività dello stesso, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara).

Infine, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 - ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89, comma 1 dello stesso decreto - la Stazione Appaltante impone all'Operatore Economico di sostituire i soggetti dei quali intende avvalersi qualora non soddisfino i criteri di selezione previsti dal disciplinare in oggetto o per i quali sussistano motivi obbligatori di esclusione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica MEPA messa a disposizione da Consip S.p.A. entro e non oltre il giorno 16/06/2023, ore 12,00. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione prevista deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, ferma restando la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, l'utilizzo della firma digitale non richiede di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

La documentazione presentata in copia, ove ammessa, è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Le offerte devono avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle stesse.

ART. 7 – CONTENUTO DELLE OFFERTE

A.1) Domanda di partecipazione “**Allegato 1**”, sottoscritta digitalmente

A.2) Informativa Trattamento Dati Personali “**Allegato 2**”, da controfirmare per accettazione

A.3) Patto di Integrità “**Allegato 3**”, sottoscritto digitalmente

A.4) Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico; “**Allegato 4**”, il DGUE deve essere compilato on-line sul sito dedicato (al link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>) e poi esportato, salvato e presentato sulla piattaforma MEPA

A.5) Modello Dichiarazione Offerta “**Allegato 5**” sottoscritto digitalmente

A.6) Lettera invito - Disciplinare “**Allegato 6**”

A.7) Capitolato speciale “**Allegato 7**”

A.8) Copia autenticata della procura nel caso in cui la documentazione venga prodotta a firma di un procuratore “**Allegato 8**”

A.9) Modulo per la Tracciabilità dei flussi finanziari “**Allegato 9**” sottoscritto con firma autografa o digitale.

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, la relazione tecnica nella quale l'impresa offerente sviluppi la propria offerta con descrizione dei servizi forniti e delle modalità di erogazione degli stessi. Il documento non dovrà superare n. 4 pagine formato A4.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria in caso di riunione di Imprese già formalizzata o dai legali rappresentanti di tutte le Imprese riunite in caso di riunione di Imprese non ancora formalmente costituita.

Il concorrente aggiudicatario è vincolato ad effettuare i servizi oggetto del presente affidamento conformemente a quanto dichiarato e contenuto nella documentazione di cui sopra. L'offerta tecnica costituirà parte integrante del contratto.

– Per gli aspetti economici, l'offerta dovrà comunque indicare la percentuale di provvigione posta a carico delle Compagnie di Assicurazione sulle polizze non RCA

– inoltre, la percentuale di provvigione posta a carico delle Compagnie di Assicurazione sulle polizze RCA.

Le percentuali di provvigione non potranno comunque superare il tetto fissato all'art. 1 della presente lettera invito – disciplinare.

Le percentuali provvigionali offerte si intenderanno remunerative di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

L'Università si riserva di non procedere all'affidamento qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'affidamento. Nulla sarà dovuto agli operatori economici offerenti al verificarsi di tale evenienza.

L'Università si riserva di aggiudicare l'affidamento anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché la stessa risulti conveniente e idonea, a suo insindacabile giudizio.

L'Università si riserva di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 8 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo (cd. DGUE), con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta relativi al possesso dei requisiti generali e speciali sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante può richiedere ad ogni operatore economico che partecipa alla gara la documentazione integrativa che riterrà opportuna. Gli operatori economici interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa all'indirizzo del legale rappresentante dell'operatore economico, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma telematica di negoziazione utilizzata per l'espletamento della presente procedura di affidamento. L'operatore economico potrà rispondere (entro la scadenza del termine e secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante, comunque entro dieci giorni), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante escluderà l'offerente dalla procedura. Ove vengano prodotte dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la piattaforma telematica utilizzata per espletare la presente procedura di affidamento.

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte pervenute saranno valutate dal RUP eventualmente assistito da un organo tecnico che potrà essere appositamente costituito secondo i seguenti criteri:

Offerta Tecnica: massimo n. 100 punti

Gli specifici criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono i seguenti:

N.	DESCRIZIONE	SOTTOPUNTEGGI	PUNTEGGI COMPLESSIVI
1	Progetto operativo di gestione del servizio: 1. esposizione concernente l'analisi e la valutazione dei rischi e illustrazione delle modalità operative finalizzate all'eventuale redazione del progetto di <i>risk assessment</i> 2. illustrazione del metodo organizzativo per la corretta gestione ordinaria e straordinaria del programma assicurativo (compresa l'assistenza prestata nelle fasi di gara) 3. illustrazione delle modalità e procedure per la corretta gestione dei sinistri 4. descrizione dei supporti informatici finalizzati alla gestione del servizio con l'eventuale approntamento di accessi diretti posti a disposizione dell'Università	1. Max punti 20 2. Max punti 20 3. Max punti 15 4. Max punti 10	Max punti 65
2	Esistenza di una divisione all'interno dell'impresa interamente dedicata alle problematiche degli enti pubblici		Max punti 5

N.	DESCRIZIONE	SOTTOPUNTEGGI	PUNTEGGI COMPLESSIVI
3	Servizi aggiuntivi (corsi di formazione, proposte di convenzioni a favore del personale e degli studenti dell'Università, etc.)		Max punti 7
4	Possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 32 b)		Max punti 5
5	Esistenza, nella propria organizzazione aziendale, di almeno una filiale operativa attiva nella regione Puglia		Max punti 5
6	Numero complessivo di Enti Pubblici gestiti alla data del bando	Da 0 a 1 enti: punti 0 Da 2 a 5 enti: punti 2 Da 6 a 15 enti: punti 5 Oltre 15: punti 8	Max punti 8
7	Presenza tra i clienti dell'impresa partecipante alla gara di almeno una Università Statale e/o equiparata		Max punti 5
		Totale	100 punti

I concorrenti devono illustrare nel progetto tecnico quanto ritenuto più opportuno, sulla base delle richieste dell'amministrazione, per consentire di valutare la proposta progettuale.

La valutazione dell'offerta economica è effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti criteri di valutazione:

Sub-criteri	Sub-punteggi (max)
1. Percentuale di provvigione posta a carico delle Compagnie di Assicurazione sulle polizze non RCA	20
2. Percentuale di provvigione posta a carico delle Compagnie di Assicurazione sulle polizze RCA	10
Totale	30

L'attribuzione del punteggio di cui al punto 1) e 2) sarà effettuata rispettivamente, mediante l'utilizzo della seguenti formule matematiche:

- 1) Punteggio offerta N1 = Percentuale N x (moltiplicato) 20 / (diviso) percentuale dell'offerta più bassa.
- 2) Punteggio offerta N2 = Percentuale N x (moltiplicato) 10 / (diviso) percentuale dell'offerta più bassa.

Per offerta N si intende l'offerta in esame.

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si tiene conto solo delle prime due cifre decimali.

ART. 10 - COMUNICAZIONI, CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere richiesti entro le ore 12,00 del 12.06.2023 tramite la piattaforma telematica di negoziazione utilizzata per la presente procedura (www.acquistinretepa.it).

ART. 11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la

comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 12 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Puglia - Bari.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata (Informativa Trattamento Dati Personali).

Il Responsabile unico del Procedimento

Dott. Matteo Di Trani

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005